



# *Prefettura di BRESCIA*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n°4723/2006

Brescia, 29/2/2006

Ai Sigg. Componenti del  
Consiglio Territoriale  
per l' Immigrazione di  
Brescia

OGGETTO : Sportello Unico per l'Immigrazione.

Con preghiera di capillare diffusione tra le persone interessate, si richiama l'attenzione delle SS,LL.sulle indicazioni contenute sul sito WWW.INTERNO.IT, ed in particolare sulle procedure riguardanti i seguenti aspetti:

- il Ministro dell'Interno con direttiva datata 20/2/2007 ha disposto che il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale qualora:

1. abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione
2. abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
3. sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico
4. sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

- il Ministero dell'Interno con circolare n. 877 del 20/2/2007 ha comunicato che nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di 14 anni (sia esso accompagnato dal genitore oppure solo) lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la disponibilità. Rimane l'onere di presentare allo Sportello Unico il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il predetto minore dimorerà.

- con circolare n. 798 del 26/2/2007 la Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo ha informato che, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'attivazione di efficaci processi di comunicazione e informazione, è stato istituito presso la predetta Direzione un Punto di contatto (tel 06/46538364-06/46526196 email [dici.politicheimmigrazione1@interno.it](mailto:dici.politicheimmigrazione1@interno.it) e



# *Prefettura di BRESCIA*

*Ufficio Territoriale del Governo*

[dlci.politicheimmigrazione2@interno.it](mailto:dlci.politicheimmigrazione2@interno.it) ) a disposizione di tutta l'utenza, per offrire consulenza e supporto su norme e procedure in materia di immigrazione.

- con circolare n. 1368 del 22/3/2007 la medesima Direzione ha rappresentato che per la valutazione del reddito nelle istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri assunti da meno di un anno e, pertanto, privi della dichiarazione dei redditi annuale, si possa tener conto anche in via preventiva delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno previa autocertificazione dello stesso resa ai sensi della normativa vigente.

- con circolare n. 1189 del 15/3/2007 il Ministero ha comunicato che le Rappresentanze diplomatiche italiane dal 15/2/2007 non procederanno più alla validazione dei documenti attestanti il legame familiare. Pertanto, per tutte le istanze istruite dallo Sportello Unico prima di tale data, i certificati di parentela possono essere presentati anche senza la validazione. Sarà cura dell'Ufficio, all'atto della consegna dei nulla osta, restituire gli stessi all'interessato, per la successiva consegna alla Rappresentanza italiana all'estero.

Con l'occasione si richiama, altresì, l'attenzione sui decreti legislativi:

- 8/1/2007 n. 3 (GU n. 24 del 30/1/2007) relativamente allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, entrato in vigore il 15/2/2007;

- 6/2/2007 n. 30 (GU n. 72 del 27/3/2007) concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che entrerà in vigore l'11/4/2007.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente dell' Area IV  
(Aloisi)